



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PUGLIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRACCIALE	PAOLA	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI CARLO	CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CAZZOLLA	FERNANDO ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4026/2016
depositato il 22/08/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 2127/2016 Sez:9 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di BARI
contro:

difeso da:

VENEZIA AVV.FRANCESCO
VIA PORTO TORRES, 34 70026 MODUGNO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI
VIA GIOVANNI AMENDOLA 164/A 70100 BARI BA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF010403447/13 IRPEF-ALTRO 2008

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 4026/2016

UDIENZA DEL

29/05/2018 ore 09:30

N°

2194/2018

PRONUNCIATA IL:

29/05/18

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

06/04/18

Il Segretario

[Handwritten signature]



FATTO

L' Agenzia delle Entrate-Ufficio legale della Direzione Provinciale di Bari ha depositato appello avverso la sentenza n. 2127/09/16, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale – Sezione 9 - di Bari il 21 aprile 2016 e depositata in data 28 giugno 2016.

L'adita Commissione con l'impugnata sentenza ha accolto, con condanna secondo soccombenza al pagamento delle spese di giudizio, il ricorso proposto dal contribuente Nicola Salomone, esercente attività di "Commercio al dettaglio di confezioni per adulti", avverso l'avviso n. TVF010403447/2013 di accertamento ai fini IRPEF, IRAP E IVA, per l'anno d'imposta 2008, del maggior reddito conseguente al recupero a tassazione di costi ritenuti non deducibili, pari ad € 45.000,00 ascritti a "Spese di Pubblicità" e ad € 31.252,00 quali "Altri acquisti no studi", oltre recupero della relativa IVA.

Il contribuente, infruttuosa l'istanza di accertamento con adesione, con il ricorso introduttivo contrastava l'opposto atto con riferimento alla sola contestazione dei dedotti costi inerenti le "Spese per Pubblicità", ritenuti dall'Ufficio indeducibili perché carenti del requisito di certezza ed inerenza, ex art. 109 del T.U.I.R., mentre prestava acquiescenza al recupero a tassazione degli altri costi contestati.

Il Collegio di prima istanza ha ritenuto fondate le eccezioni dedotte dal contribuente ed ha annullato l'opposto avviso di accertamento limitatamente alla pretesa di recupero a tassazione delle "Spese per Pubblicità".

L'Agenzia, con l'appello all'odierno esame, propone gravame per i seguenti motivi, così come ribaditi con successiva memoria illustrativa:

- 1) erronea valutazione delle prove – legittimità in diritto e nel merito della pretesa fiscale;
- 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del TUIR – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;

SEZIONE N. 2

REG. GENERALE
N. 4026/2016

UDIENZA DEL
29/05/2018 ore 09,30

li



3) ingiusta condanna alle spese di giudizio

e conclude per la riforma dell'impugnata sentenza e dichiarazione di legittimità dell'opposto avviso di accertamento, con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Il contribuente, rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Francesco Venezia, con atto di controdeduzioni depositato il 15 maggio 2018, si è costituito nel presente grado per contrastare ogni ex adverso dedotto e concludere il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio.

All'odierna udienza pubblica, ritualmente chiesta, previamente sentito il relatore sui fatti di causa e di diritto, il rappresentante dell'Agenzia, dott. Oronzo Lavermicocca, insiste per l'accoglimento del gravame, mentre il difensore del contribuente conclude per la conferma dell'impugnata sentenza.

DIRITTO

I motivi di gravame sono infondati ed in considerazione della stretta connessione possono essere trattati congiuntamente.

Innanzitutto, vi è da rilevare che per l'art. 90 -comma 8- della legge n. 289/2002 l'onere in questione, limitatamente all'importo annuo non superiore a € 200.000, erogato in favore, fra l'altro, di società e associazioni sportive dilettantistiche, costituisce spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.

Il tenore della norma, intervenuta a definire specificatamente il contratto di pubblicità con le società e associazioni sportive, determina l'effetto che, ai fini della deducibilità del costo, la relativa spesa non è subordinata ad alcuno specifico presupposto.

Ciò però non esclude che detta spesa debba corrispondere al requisito dell'effettività e dell'inerenza nel senso che deve, comunque, essere finalizzata alla promozione dei prodotti o dell'immagine del soggetto erogante.

SEZIONE N. 2

REG. GENERALE
N. 4026/2016

UDIENZA DEL
29/05/2018 ore 09,30

11



Quindi, solo sotto tale profilo e non con riguardo alla utilità della spesa, è legittima la verifica dell'Ufficio le cui conclusioni, però, non sono condivise anche da questo Collegio che, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, valuta la contestata sponsorizzazione, sotto l'aspetto dell'inerenza all'attività d'impresa, adeguata e capace di penetrare nel tessuto del mercato di riferimento dell'attività commerciale del contribuente, così come, sotto il profilo dell'effettività ed antieconomicità, la presunzione è priva dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.

Tanto perché la prestazione pubblicitaria come definita nel contratto che, pur se non registrato in quanto non prescritto, trova riscontro nei conseguenti adempimenti contrattuali.

Infatti, vi è traccia nel fascicolo processuale che la prestazione dovuta dalla società sportiva è stata effettivamente adempiuta, tanto che non risulta contestata dall'Ufficio, e i pagamenti, a seguito delle fatture emesse, sono stati effettuati nel rispetto della tracciabilità con assegni non trasferibili secondo modalità, diversamente da quanto affermato nell'opposto atto, idonea a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 25 -comma 5- della legge n. 133/1999.

Sotto il profilo dell'inerenza, poi, emerge senza ombra di dubbio dai contratti, stipulati in data 20/12/2007 e 29/07/2008, che essi erano finalizzati *"alla realizzazione di iniziative promo-pubblicitarie e di pubbliche relazioni riguardanti il marchio"* con le modalità nello stesso indicate il cui contenuto, ex art. 1322 c.c., è materia riservata alla libera autonomia negoziale delle parti, pur se nel rispetto nei limiti imposti dalla legge, contenente gli elementi qualificanti la prestazione e la natura della prestazione (*pannello pubblicitario sul campo di giuoco e posizionamento del marchio sul borsone ufficiale da giuoco*), durata del contratto (*periodo gennaio-maggio 2008/settembre-dicembre 2008 senza necessità di disdetta o comunicazione alcuna. E' espressamente esclusa ogni*

SEZIONE N. 2

REG. GENERALE

N. 4026/2016

UDIENZA DEL

29/05/2018 ore 09,30

11



forma di rinnovo tacito) e la modalità di pagamento (a presentazione di regolare fattura a mezzo assegni bancari o bonifici bancari).

Quanto all'antieconomicità dell'operazione pubblicitaria, la cui effettività si ripete non risulta contestata, l'eccezione è priva di fondamento per la considerazione che il ritorno dell'investimento soggiace all'alea dell'andamento del mercato che l'impresa corre nella ragionevole attesa, non sindacabile da parte dell'Ufficio a motivo del ricordato tenore della norma di riferimento ed in quanto rientrante nell'ambito delle strategie imprenditoriali, che in tempi più o meno brevi possa conseguire maggiori ricavi.

E ciò anche perché uno dei due contratti risulta stipulato all'inizio dell'anno quando l'imprenditore non poteva ragionevolmente avere contezza della reale entità del volume di affari che sarebbe andato a conseguire, onde valutare l'incidenza della sponsorizzazione, così come, d'altra parte, l'eventuale previsione di una contrazione del volume d'affari può spingere l'imprenditore ad investire nella pubblicità per contrastare o contenere un andamento negativo del mercato.

Ecco perché non è corretta l'argomentazione dell'Ufficio riguardo al ritenuto trend negativo dei ricavi atteso che essi, diversamente da quanto sostenuto, si sono attestati sino al 2011 (pur se con andamento decrescente) su valori superiori al 2007, anno precedente a quello in accertamento e di attuazione delle sponsorizzazioni, e che, per le considerazioni appena svolte, l'imprenditore certo non poteva realisticamente prevederne il risultato.

Pertanto, il Collegio ritiene che, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, nel caso in esame sussistano i requisiti di certezza ed inerenza del contestato costo per pubblicità, che non ricorrano gli estremi di una condotta antieconomica dell'appellato e che la sponsorizzazione in questione risulta essere stata volta alla promozione dell'immagine dello sponsor nei termini di cui alla richiamata norma di riferimento.

SEZIONE N. 2

REG. GENERALE

N. 4026/2016

UDIENZA DEL

29/05/2018 ore 09,30

li



Ne consegue l'infondatezza dell'appello anche sotto il profilo della contestata condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.

L'appello, quindi, va rigettato e le spese di giudizio, ex art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e sono da liquidarsi tenendo conto del valore della lite e delle riduzioni consentite dal D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione 2 – di Bari, definitivamente pronunciando, respinge l'appello dell'Agenzia e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 3.000,00 (tremila/00), in favore di parte appellata.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 29 maggio 2018.

L'ESTENSORE
(dott. Carlo Di Carlo)

IL PRESIDENTE
(d.ssa Paola Bracciale)

SEZIONE N. 2

REG. GENERALE

N. 4026/2016

UDIENZA DEL

29/05/2018 ore 09,30